



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione del Contenzioso

427/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 203 /DA del 03 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso C.I.E.L. Spa C/ CAS – Liquidazione sentenza 1292/2023 del Tribunale di Messina con Atto Transattivo del 29/4/2024 e con pagamento rateizzato.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Messina RG n. 4163/2008 tra le parti , C.I.E.L. S.p.A. cod. fisc. 01311231003 c/C.A.S. , è stata emessa la Sentenza n. 1292/2023 notificata in forma esecutiva in data 17/10/2023 , con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1.862.281,30 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali per il riconoscimento delle riserve dei Lavori di “Costruzione degli Impianti elettrici Lotto “M” delle Gallerie Torre Finale e Cipollazzo” della A/20 Messina Palermo;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti l, il legale della Soc. C.I.E.L. Spa, avv. Salvatore Napolitano, ha notificato in data 18/3/2024 un Atto di Precetto di complessivi € 2.975.430,24.

Che e seguito di contatti intercorsi tra il legale del Consorzio, Avv. Candeloro Nania, ed il legale della C.I.E.L.Spa è stato raggiunto un accordo , che si allega , per il pagamento della suddetta Sentenza, il cui importo è stato rettificato ad € 2.938.492,32 in 18 rate mensili a decorrere dal 20 Maggio 2024, da € 163.249,50 cadauna fino al 20 Ottobre 2025 ;

Che con PEC del 23/4/24 l'Avv Napolitano ha comunicato il codice IBAN della Soc. C.I.E.L. SpA sul quale effettuare i pagamenti;

Che , nelle more del raggiungimento del suddetto accordo, con precedente Decreto n. 644/DA del 29/12/2023, che si allega, erano state impegnate al cap. 201 del Bilancio Pluriennale 2023/2025 le somme per il pagamento della Sentenza in oggetto quantificate presuntivamente in € 2.462.824,85 ripartite in € 1.231.412,42 nell'annualità 2023 ed in€ 1.231.412,43nell'annualità 2024;

Che a seguito dell'accordo definitivo e del posticipo della decorrenza dei pagamento occorre integrare e rimodulare i suddetti impegni adeguandone sia l'importo che l'attribuzione nei vari esercizi di competenza.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** dell'Accordo Transattivo , che si allega, sottoscritto da questo Consorzio , dalla Soc. C.I.E.L. SpA e dai rispettivi legali nei giorni 29 e 30/4/2024 per l'importo complessivo di € 2.938.492,32 da pagare in 18 rate. Mensili a decorrere dal mese di maggio 2024;

- **Annulare**, a seguito della variazione del precedente piano di rimborso, gli impegni assunti con il precedente Decreto 644/DA del 29/12/2023;
- **Impegnare** la somma di € 2.938.492,32 al capitolo n. 201 del Bilancio Pluriennale 2024/2026 denominato "Lavori Costruzione Autostrada.", del redigendo bilancio 2024/2026, imputandola in quanto ad € 1.305.996,00 nel Bilancio 2024 ed in quanto ad € 1.632.496,32 nel bilancio 2025 dando atto che il cronoprogramma relativo alla liquidazione delle somme di cui ai suddetti impegni avverrà nella medesima misura per ogni annualità, giusto accertamento n. 2735/2016 al cap. 91/R Bil. 2023/2025;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1292/2023 del Tribunale di Messina e dell'Accordo Transattivo in oggetto il pagamento in favore di , C.I.E.L. S.p.A. cod. fisc. 01311231003 con sede in Roma, Via G. Bona n. 111 mediante bonifico sul c/c IBAN IT84E 03069 05110 100000 101018 alla stessa intestato delle seguenti rate:
 - :
 - € 163.249,50 quale prima rata del piano di rateizzazione da effettuare entro il 20/5/2024;
 - € 163.249,50 quale seconda rata del piano da effettuare entro il 20/06/2024;
 - € 163.249,50 quale terza rata del piano da effettuare entro il 20/07/2024;
 - € 163.249,50 quale quarta rata del piano da effettuare entro il 20/08/2024;
 - € 163.249,50 quale quinta rata del piano da effettuare entro il 20/09/2024;
 - € 163.249,50 quale sesta rata del piano da effettuare entro il 20/10/2024;
 - € 163.249,50 quale settima rata del piano da effettuare entro il 20/11/2024;
 - € 163.249,50 quale ottava rata del piano da effettuare entro il 20/12/2024;
 - € 163.249,50 quale nona rata del piano da effettuare entro il 20/01/2025;
 - € 163.249,50 quale decima rata del piano da effettuare entro il 20/02/2025;
 - € 163.249,50 quale undicesima rata del piano da effettuare entro il 20/03/2025;
 - € 163.249,50 quale dodicesima rata del piano da effettuare entro il 20/04/2025;
 - € 163.249,50 quale tredicesima rata del piano da effettuare entro il 20/05/2025;
 - € 163.249,50 quale quattordicesima rata del piano da effettuare entro il 20/06/2025;
 - € 163.249,50 quale quindicesima rata del piano da effettuare entro il 20/07/2025;
 - € 163.249,50 quale sedicesima rata del piano da effettuare entro il 20/08/2025;
 - € 163.249,50 quale diciassettesima rata del piano da effettuare entro il 20/09/2025;
 - € 163.249,50 quale diciottesima ed ultima rata del piano da effettuare entro il 20/10/25;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo .

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



SCRITTURA PRIVATA

TRA

la **C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A.** (nel prosieguo anche solo CIEL), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Fabio Visintin, con sede in Roma, Via G.

Vincenzo Bona, n.101, p. iva 01311231003, assistita nella redazione del presente atto dall'Avv.to Salvatore Napolitano del Foro di Roma

E

il **Consorzio per le Autostrade Siciliane** (nel prosieguo anche solo CAS), in persona del Direttore Generale, Dott. Calogero Franco Fazio, con sede in Contrada Scoppo, 98100, Messina, C.F. e p. IVA n. 01962420830, assistito nella redazione del presente atto dall'Avv. Candeloro Nania del Foro di Messina

PREMESSO

- che in data 13.06.2008 la C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A. iscriveva a ruolo l'atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Messina convenendo in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, esattamente individuato con C.F. e p.IVA n. 01962420830;

- che con sentenza n. 1292/2023 del 29.06.2023 in riferimento al procedimento iscritto al R.G. n. 4163/2008 il Tribunale civile di Messina:

“- condanna(va) il “Consorzio Autostrade per la Sicilia”, in persona del rapp.te legale, a corrispondere alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a., per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 1.862.281,30, oltre accessori come pure ivi indicato;

- rigetta(va) la domanda riconvenzionale proposta dal “Consorzio Autostrade per la Sicilia” nei confronti della C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a.;

condanna(va) il “Consorzio Autostrade per la Sicilia”, in persona del rapp.te legale, a rimborsare le spese del giudizio alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. che si liquidano in € 37.951,00 (studio € 5.989,00, introduttiva € 3.951,00, istruttoria € 17.594,00, decisionale € 10.417,00), cui vanno aggiunti € 1.118,00 per contributo unificato, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge;

- pone(va) definitivamente a carico del “Consorzio Autostrade per la Sicilia”, in persona del rapp.te legale, le spese per la c.t.u. e per l'integrazione, separatamente liquidate in favore del consulente Ing. Armando Mellini”;

- che in detta sentenza e precisamente nell'epigrafe, alla pagina 2 dello "svolgimento del processo" e nel dispositivo alla pagina 10, il Tribunale di Messina, per mero errore materiale, indicava come parte convenuta e condannata il "*Consorzio Autostrade per la Sicilia*";
- che pertanto la CIEL formulava apposita istanza di correzione materiale della Sentenza n. 1292/2023 (R.G. n. 4163/2008), nella parte in cui ha indicato erroneamente la parte convenuta con la denominazione di "*Consorzio Autostrade per la Sicilia*" anziché "*Consorzio per le Autostrade Siciliane*";
- che l'istanza veniva accolta con provvedimento del Giudice del 12/10/2023 con cui si disponeva che "*nell'intestazione, nello svolgimento del processo e nel dispositivo della stessa (sentenza), dove è scritto "Consorzio Autostrade per la Sicilia" si legga: "Consorzio per le Autostrade Siciliane"*";
- che la predetta sentenza, così come emendata dal Giudice, veniva correttamente notificata, sia a CAS che al suo procuratore, in data 17 ottobre 2023;
- che in data 18.03.2024 l'istante notificava alla debitrice l'atto di precetto intimando il pagamento della somma totale di **€ 2.951.327,91**, di cui € 1.862.281,30 a titolo di sorte capitale liquidata dal Giudice; € 1.003.136,37 a titolo di interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data della notifica dell'atto di citazione al soddisfo; € 26.691,56 a titolo di interessi legali decorsi fino all'effettivo soddisfo sulle somme risultanti dal superiore calcolo "*nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza*"; € 56.493,05 a titolo di spese legali come liquidate dal Giudice, inclusi iva e cassa, spese generali come per legge e contributo unificato pari ad € 1.118,00; € 2.725,62 a titolo di onorari del precetto, spese e accessori;
- che, all'esito della predetta notifica, le Parti si sono determinate a definire un accordo finalizzato a riconoscere espressamente il debito da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane ed a formalizzare il suo impegno al relativo pagamento attraverso una dilazione di pagamento dell'importo dovuto nei termini di cui alla presente scrittura, previa una esatta definizione dell'importo stesso nell'ammontare di **€ 2.938.492,32**.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula tra le Parti quanto segue.

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata e costituiscono patto.

Articolo 2

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane riconosce espressamente di essere debitrice, nei confronti della società CIEL, della somma complessiva di **€ 2.938.492,32**, comprensiva alla data del 29/02/2024 di rivalutazione ed interessi, oltre spese legali, per i titoli e le causali di cui in premessa. A sua volta la società CIEL, al fine di agevolare l'adempimento spontaneo del proprio debito da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, accetta il pagamento della predetta somma da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane secondo la dilazione di

pagamento di cui in appresso ed alle condizioni fissate ai successivi artt. 3 e 4. Pertanto, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, il Consorzio per le Autostrade Siciliane si impegna a corrispondere, in favore della società CIEL, che accetta, la somma di **€ 2.938.492,32** (duemilioninovecentotrentottomilaquattrocentonovantadue/32) da erogarsi in 18 ratei mensili consecutivi da **€ 163.249,50** (arrotondati per difetto) cadauno da corrispondersi in favore di C.I.E.L. , a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ciascun mese , **a partire dal mese di maggio 2024 e con ultimo rateo al mese di ottobre 2025;**

In caso di puntuale osservanza delle obbligazioni di cui al presente accordo e solo con la effettiva ed integrale percezione delle somme di cui al precedente comma nei termini ivi indicati, la società CIEL rinuncerà ad ogni conseguente azione esecutiva per il recupero dell'importo complessivo recato dalla sentenza di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane riconosce altresì come dovuto e si impegna inoltre a pagare l'importo che verrà liquidato a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1292/2023 del 29.06.2023 di cui alle premesse, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 3

Ricevuti i pagamenti di cui al precedente articolo 2 con le modalità e nei termini ivi previsti, la società CIEL dichiara sin d'ora che si riterrà pienamente soddisfatta e che non avrà null'altro a pretendere dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, a qualsivoglia titolo, in relazione alla sentenza di cui alle premesse ed al rapporto di appalto oggetto della controversia definita dalla medesima sentenza.

Articolo 4

Le Parti convengono che il mancato pagamento, entro le scadenze concordate al precedente art. 2, anche di un solo rateo o di parte di esso, da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, determinerà la decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 cod. civ., dal beneficio dei termini di dilazione alla stesso concesso, e consentirà alla società CIEL di promuovere immediatamente azione esecutiva ovvero qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per il recupero del credito residuo, oltre alle spese legali ed agli ulteriori interessi e rivalutazione dal 29 febbraio 2024 fino all'effettivo soddisfo, come previsto nella sentenza di cui alle premesse ed al netto delle eventuali somme già percepite.

Articolo 5

Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura privata sono a carico della parte che col proprio eventuale inadempimento renderà necessaria la registrazione della stessa.

La sottoscrizione del presente atto avverrà con firma digitale dei rispettivi legali rappresentanti delle parti. L'atto, così sottoscritto, sarà scambiato via pec tra le medesime Parti.

Articolo 6

Le Parti dichiarano che il presente atto e le relative clausole sono state oggetto di specifica trattativa e condivisa pattuizione tra le medesime Parti, per cui ad esso non si applica la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 cod. civ.

Articolo 7

Sottoscrivono digitalmente il presente atto anche i legali delle Parti per la rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 Legge Professionale

Roma/Messina

C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A

Il rappresentante legale

Firmato digitalmente da: VISINTIN FABIO
Data: 30/04/2024 15:13:57

Consorzio per le Autostrade Siciliane
Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio
CALOGERO FRANCO FAZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
29.04.2024 15:52:29 UTC

Avv. Salvatore Napolitano

Avv. Salvatore Napolitano

Firmato digitalmente da:
NAPOLITANO SALVATORE
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 30/04/2024 12:01:17

Avv. Candeloro Nania



Firmato digitalmente da:
NANIA CANDELORO DOMENICO
Firmato il 30/04/2024 11:37

Seriale Certificato:
4294568782402274394438540455380300211

Valido dal 26/05/2023 al 25/05/2026

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirena, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n° 4163/2008 R.G.,

TRA

C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, p. iva 01311231003, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Napolitano e Domenico Gangemi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, Viale P. Umberto 29, giusta procura in atti;

-ATTRICE-

E

“Consorzio Autostrade per la Sicilia”, in persona del rapp.te legale in carica, con sede legale in Messina c.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv. Candeloro NANIA, e con lui elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina n. 171 (presso studio Avv. Dino Arrigo), giusta procura versata in atti;

-CONVENUTO-

avente a oggetto: appalto pubblico.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 9 dicembre 2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. (di seguito C.I.E.L.) conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Consorzio per le Autostrade Siciliane; riferiva di aver sottoscritto, una volta aggiudicatasi la gara indetta dal Consorzio Autostrade per la Sicilia, il contratto (rep. n. 443/04 registrato a Messina l'1.12.2004) avente ad oggetto "l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo del lotto "M", che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso fra i portali lato Messina della galleria "Torre Finale" ed i portali lato Palermo della galleria "Cipollazzo" coincidenti con i lotti autostradali n. 30/2 stralcio Pollina e n. 30 bis Torre Finale"; che il corrispettivo netto d'appalto era stato stabilito in Euro 5.116.426,48 ed il termine era stato fissato in 240 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla consegna degli stessi; che in data 9 agosto 2004, la Direzione dei Lavori aveva provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge "stante l'urgenza dovuta all'impegno dell'amministrazione di aprire al traffico l'autostrada entro la fine dell'anno 2004"(cfr.); che l'impresa si era attivata per predisporre la propria organizzazione aziendale in maniera da poter dare tempestivo inizio ai lavori anche alla luce della circostanza, emersa per la prima volta in sede di consegna, di dover garantire l'apertura al traffico stradale entro la fine del 2004; che, ciononostante, l'appaltatore si era trovato nell'impossibilità oggettiva di dare inizio ai lavori nel rispetto del programma stilato, in quanto l'accesso al cantiere era stato impedito dalla presenza dell'impresa incaricata all'esecuzione delle opere civili, impedimento che si era protratto sino al 5.10.2004; che, in conseguenza di detti impedimenti, alla data del 15 novembre del 2004, giorno di sottoscrizione del 1° Stato di Avanzamento Lavori, parte della canalina non risultava ancora installata ma, più in particolare, i cavi elettrici il cui programma di posa doveva decorrere dalla 44° settimana, alla data del SAL in riferimento, non risultavano ancora installati e pertanto contabilizzati a piè d'opera, a causa di un ritardo non ascrivibile in alcun modo a responsabilità dell'impresa; che, quindi, in sede di sottoscrizione del primo SAL, la C.I.E.L. aveva iscritto le riserve n. 1 e 2, quest'ultima accolta dalla Stazione appaltante con il riconoscimento della compensazione richiesta, ai sensi dell'art. 26 comma 4 bis, quater e quinquies; che per le ragioni che indicava, in data 20.12.2004, nel sottoscrivere il 2° SAL aveva formulato le riserve nn. 3, 4 e 5; che le problematiche riscontrate nell'esecuzione dei lavori, erano proseguite, acuendo, per l'effetto, i danni subiti dall'impresa; che, nel sottoscrivere il registro di Contabilità relativo al 3° SAL, l'impresa aveva quindi dovuto nuovamente apporre riserva per anomalo andamento dei lavori, riserva n. 6, successivamente aggiornata con le riserve nn. 7, 9, 12 e 14; che, in sede di sottoscrizione del SAL n. 4, la Ciel aveva iscritto la riserva n. 8,

successivamente aggiornata con la riserva n. 18, con cui richiedeva il ripianamento dei maggiori oneri, a titolo di oneri di sicurezza integrativi e ridotta produttività, conseguenti all'esecuzione di lavorazioni in presenza di cantieri mobili sulla pista di monte Palermo – Messina;

che, ancora, in sede di sottoscrizione del SAL n. 5 per lavori a tutto il 31.07.2005, sottoscritto il successivo 3 agosto, l'impresa aveva provveduto ad iscrivere le riserve nn. 9, 10 e 11; che, in sede di sottoscrizione del SAL n. 6 per lavori a tutto il 30.9.2005, la C.i.e.l. aveva iscritto le riserve nn. 12 e 13; che, pertanto, a fronte della maggiore durata dei lavori d'appalto per cause indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, il medesimo in sede di sottoscrizione del SAL n. 7 aveva iscritto la riserva n. 14, di aggiornamento delle precedenti riserve nn. 6, 7, 9 e 12 e la riserva n. 15 in ordine ai lavori compresi nella citata perizia di variante n. 1 relativi alla Tratta Cefalù – Castelbuono; che, nella medesima sede, l'appaltatore aveva iscritto la riserva n. 16 con cui aggiornava la richiesta di cui alla precedente riserva n. 13, nonché la riserva n. 17; che, con la riserva n. 18, era stata aggiornata la riserva n. 8; che, a fronte della maggiore durata dei lavori, l'impresa, in sede di sottoscrizione del SAL n. 8 aveva esplicitato la riserva n. 19, con cui veniva aggiornata la riserva n. 15; che, sempre in sede di sottoscrizione del SAL n. 8, la C.i.e.l. aveva iscritto la riserva n. 20 per l'importo di Euro 1.097,20 a titolo di interessi per ritardato rimborso della fattura n. 40 del 1.6.2005, di cui alle precedenti riserve nn. 13 e 16; che, con la riserva n. 21, si era provveduto ad aggiornare le richieste di cui alla riserva n. 14, stante il permanere delle cause ostative all'ultimazione dei lavori; che, all'atto di sottoscrizione del nono e ultimo SAL, per lavori a tutto il 26.5.2006, la C.I.E.L. aveva iscritto la riserva n. 23; che, con la riserva n. 24, inoltre, erano state aggiornate le richieste già avanzate con le precedenti riserve nn. 13, 16 e 21; che, quindi, in sede di conto finale la C.I.E.L. aveva apposto la riserva n. 25 con cui si chiedeva la disapplicazione della penale dell'importo di Euro 10.083,33 per "mancata messa a disposizione della D.L. di personale ex art. 21 z5 del Cap. Spec. D'Appalto".

Chiedeva, per le ragioni che indicava, previo accertamento del suo diritto al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri incolpevolmente subiti a causa dell'illegittima condotta della stazione appaltante, la condanna del Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in suo favore della somma di € 5.612.825,44, come quantificato nelle riserve iscritte, maggiorato degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria; vinte le spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito C.A.S.) il quale contestava la domanda rilevandone l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Ripercorreva anch'esso le vicende contrattuali riguardanti il rapporto in oggetto; chiedeva, in particolare, di essere autorizzato a chiamare in causa la società "Technital s.p.a." a cui era stato conferito l'incarico di direzione dei medesimi lavori, al fine di accertare l'eventuale responsabilità della stessa; formulava, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della parte attrice, al fine di vederla condannare, insieme alla "Technital s.p.a.", al pagamento in suo favore della somma di € 179.400,00 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre accessori, per l'imperfetta esecuzione dell'opera appaltata, vinte le spese.

Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva con comparsa la Technital s.p.a. la quale faceva presente di avere correttamente adempiuto la sua obbligazione, nonché l'infondatezza delle pretese attoree e di quelle del C.A.S. che l'aveva chiamata in causa; eccepiva, in relazione alle domande che quest'ultimo aveva formulato nei suoi confronti, l'incompetenza del Giudice adito in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 18 della "Convenzione novativa" stipulata in data 20.9.1983 tra la stessa società chiamata in causa ed il Consorzio convenuto.

La causa veniva parzialmente decisa con sentenza n. 2275/2012 del 3 dicembre 2012, con cui- definitivamente pronunciando quanto al rapporto tra il C.A.S. e la Technital s.p.a.- il G.I. dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario e la competenza degli arbitri sulle domande proposte dal C.A.S. contro la Technital s.p.a. e, rimessa la causa sul ruolo, con separata ordinanza istruttoria veniva disposta c.t.u. e nominato quale consulente l'Ing. Armando MELLINI al quale veniva conferito il mandato di accertare l'eventuale fondatezza delle rispettive richieste formulate dalle parti.

Riscontrato il deposito della relazione sulla consulenza tecnica, la causa veniva assunta in decisione, all'esito della quale veniva richiamato il c.t.u. per fornire chiarimenti, e riscontrato il deposito della relazione integrativa sulla consulenza tecnica d'ufficio, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò detto, la questione che occupa riguarda anzitutto la domanda che la C.i.e.l. ha formulato nei confronti del C.A.S. convenuto, consistente nella richiesta di condanna di quest'ultimo a corrisponderle quanto asseritamente dovuto in dipendenza del contratto d'appalto (rep. n. 443/04 registrato a Messina l'1.12.2004) avente ad oggetto "l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo del lotto "M", che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso fra i portali lato Messina della galleria "Torre Finale" ed i portali lato Palermo della

galleria "Cipollazzo" coincidenti con i lotti autostradali n. 30/2 stralcio Pollina e n. 30 bis Torre Finale".

La società attrice ha riferito in citazione circa l'andamento del contratto d'appalto di cui sopra, attribuendo al consorzio una serie di inadempimenti riguardanti lo stesso e, per tale ragione, come accennato, ha formulato diverse rivendicazioni economiche che di seguito si scandaglieranno.

Il C.A.S., costituendosi in giudizio, ha negato di essere debitore dell'attrice, per i motivi che ha esplicitato in comparsa, asserendo a sua volta di essere creditore delle somme che ha pure indicato, specificandone le ragioni; ha così spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice a corrispondergli gli importi asseritamente dovutigli, domanda che ha espressamente chiesto di far valere anche nei confronti della società "Technital s.p.a." a cui aveva conferito l'incarico di direzione dei medesimi lavori, al fine di accertare l'eventuale responsabilità della stessa; chiesta ed ottenuta - la chiamata in causa di quest'ultima, sulla costituzione in giudizio della stessa che ha eccepito l'incompetenza del G.O. in favore degli arbitri, la relativa domanda nei confronti della medesima è stata delibata dal G.I. con la citata sentenza n. 2275/2012 del 3.12.2012, che ha dichiarato la competenza arbitrale.

Su tale domanda, dunque, e su quanto da essa deriva, non è più consentito a questo giudice ordinario pronunziarsi.

Rimessa sul ruolo la causa in ordine alle domande riguardanti la C.I.E.L. ed il C.A.S., con separata ordinanza il G.I. ha nominato c.t.u. l'Ing. Armando MELLINI, al quale è stato conferito il seguente mandato: "a) descrivere l'iter amministrativo del rapporto di appalto, indicandone - in modo completo ma sintetico e in ordine cronologico - ogni passaggio progettuale, burocratico o esecutivo, con riferimento ad atti da chiunque posti in essere nell'ambito dello stesso (a mero titolo di esempio: contratti, ordini, annotazioni contabili, riserve, ecc.) ; - b) accertare e dire se le situazioni indicate dalla società attrice (presenza sul cantiere di mezzi di altre imprese, etc.) fossero idonee a determinare ritardi da parte sua nell'esecuzione dei lavori, stimando anche la durata del ritardo ragionevolmente imputabile a dette situazioni; - c) accertare e dire, redigendo una tabella schematica e analitica, quante siano state le sospensioni dei lavori imputabili (secondo le riserve iscritte su richiesta della società appaltatrice) al Consorzio; accanto ad ogni sospensione indicarne la causa effettiva; - d) descrivere analiticamente le riserve iscritte dalla società attrice; - e) accertare e dire quali danni o maggiori costi la società attrice abbia sopportato in conseguenza delle situazioni di cui alle riserve; stimare quindi l'ammontare dei danni applicando - in mancanza di documenti probatori certi, la cui formazione non deve essere

riconducibile alla stessa società appaltatrice – come parametro i prezzi correnti di mercato, in particolare con riguardo: ai costi da fermi di mezzi e impiegati e operai, da vincoli di capitale, da mantenimento delle polizze assicurative, da spese generali; in tale operazione, tenere conto solamente delle riserve iscritte nei registri di contabilità (o in documenti equivalenti, quali verbali di sospensione e ripresa dei lavori, ordini di servizio, stati di avanzamento, e purché riscritte nei registri di contabilità) e inoltre riportate o confermate anche nel conto finale); redigere quindi, fin dove possibile, un prospetto schematico e analitico in cui accanto a ogni riserva sia indicata la perdita economica o il danno provocati alla società appaltatrice e calcolati secondo i criteri anzidetti; - f) accertare e dire se e quali dei danni e delle perdite di cui al punto 5) siano dovuti causalmente agli interventi attuati od omessi dalla Technital s.p.a., quale incaricata della direzione dei lavori: redigere quindi un secondo prospetto, secondo gli stessi schemi e criteri di cui al punto 5), da cui però escludere danni e perdite riconducibili ad omissioni o errori da parte della direzione dei lavori; - g) accertare e dire se ci siano opere o lavori eseguiti non a regola d'arte dall'appaltatrice, fornendo sul punto descrizioni analitiche per singoli lavori o gruppi omogenei di lavori: quantificare, secondo i correnti prezzi di mercato e comunque secondo un parametro (di cui dovrà darsi conto nella relazione) oggettivo e attendibile in relazione al caso concreto, il costo – per riparazioni ove possibili e per ricostruzioni ove necessarie – che dovrebbe essere sostenuto per rimediare ai vizi”.”(cfr.).

Il c.t.u., espletate le operazioni di consulenza, ha depositato la relazione sulla stessa, che devesi in questa sede ritenere integralmente riportata, anche perché conforme al mandato, logica e priva di vizi, anche in ragione delle risposte alle osservazioni alla stessa (come riferito dallo stesso c.t.u.) e tenuto conto di quanto dallo stesso risposto con il mandato integrativo con cui ha confermato, fornendo le ulteriori spiegazioni ivi rassegnate, quanto già riferito nella prima relazione sulla consulenza tecnica (cfr. pag. 17 della relazione integrativa).

Infatti, con ordinanza del 29.4.2021, rimettendo la causa sul ruolo, questo Ufficio ha così disposto: “ -visto il mandato conferito dal G.I. al consulente tecnico d'ufficio con ordinanza istruttoria del 3 dicembre 2012, ed i quesiti allo stesso ivi sottoposti; -vista la relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio depositata dal c.t.u. Ing. Armando MELLINI in data 4.2.2014; -visti i “Rilievi ed osservazioni” alla c.t.u. formulati dalla parte attrice C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici s.p.a. e la “Relazione sui rilievi” del consulente tecnico d'ufficio, con la risposta agli stessi(cfr.); -ritenuto che va, invero, disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio, affinché questi: 1) risponda al quesito c) della suddetta ordinanza tenendo

conto del “Giornale dei lavori” relativo al LOTTO “M” -Torre Finale-Cipollazzo, appaltato alla impresa C.I.E.L. s.r.l.; 2) riformuli la quantificazione delle somme eventualmente dovute a parte attrice, indicate nella riserva n. 14 (comprensiva delle riserve nn. 6,7,9 e 12) e nella riserva n. 15 tenendo conto di quanto indicato al superiore n. 1); 3) specifichi dettagliatamente, attraverso riferimenti analitici, le ragioni per cui le riserve nn. 19 e 20 sarebbero già comprese nelle riserve già ristrate, “e si tratta pertanto di una duplicazione dei costi computati già in queste riserve” (cfr. pag. 72 della relazione di consulenza); 4) specifichi dettagliatamente, attraverso riferimenti analitici, le ragioni per cui, con riferimento alle riserve nn. 22 e 23, lo stesso “ritiene che tali ristori siano già compresi nelle riserve n. 14 e n. 15, e si tratti pertanto di una duplicazione dei costi computati già in queste riserve” (cfr. pag. 73 della relazione di consulenza); ciò, alla luce delle specifiche contestazioni temporali formulate dalla parte attrice nei “Rilievi ed osservazioni” a pag. 10;

Ad essa, dunque si rimanda, tenuto conto di quanto appresso.

Ora, va osservato come, nella relazione sulla consulenza, il c.t.u. ha anzitutto descritto -come da mandato- l’iter contrattuale ed esecutivo dell’appalto di cui trattasi, indicando la data della stipula del contratto, la data di consegna dei lavori (9.8.2004), l’inizio dei lavori (23.11.2004, coma da verbale), le sospensioni dei lavori e le perizie di variante tecnica e suppletiva.

Ha poi riferito il consulente che, dal verbale di constatazione del 10.6.2006, è stata confermata l’ultimazione dei lavori al 26.5.2015 e che, nel corso dello svolgimento dei lavori, sono stati emessi dalla D.L. n. 37 ordini di servizio, che ha analiticamente indicato, specificando che dalla lettura degli O.D.S. si evince che le opere non risultano interamente completate al 31.12.2005; in ordine alle riserve formulate dall’attrice, ha indicato il c.t.u. che le stesse sono state n. 25 (cfr.).

Rispondendo poi al quesito b) del mandato, il c.t.u. ha chiarito che le situazioni specifiche indicate alla società attrice sono state effettivamente idonee a determinare i lamentati ritardi lamentati dalla stessa, indicando (pag. 37) in n. 94 i giorni di ritardo computabili quali maggiori tempi impiegati.

Ancora, rispondendo all’apposito quesito, ed analizzate tutte le n. 25 riserve formulate dalla parte attrice, ha riferito che: “Pertanto l’importo totale delle riserve accoglibili, sulla scorta della documentazione resa disponibile al CTU, ed in ossequio al mandato ricevuto dal sig. G.I. è di € 1.860.757,20, oltre interessi sino al soddisfo”(cfr. pag. 75); tale importo, a seguito dei rilievi formulati dalla parte attrice, è stato aggiornato alla somma di € 1.862.281,30 (relazione sulla consulenza a seguito dei rilievi di parte attrice, pag. 28).

Il consulente, inoltre, sempre rispondendo al quesito formulato f), ha redatto una tabella (cfr. pagg. 81/83) in cui ha indicato -con riferimento a tutte le riserve che sono state formulate- quelle in cui vi è una responsabilità (con varie percentuali) della società Technital s.p.a., incaricata della progettazione e direzione dei lavori; ha così indicato in € 1.023.283,74 la quota di responsabilità che sarebbe imputabile alla suddetta Technital s.p.a.

Quanto sopra, tuttavia, non esclude il fatto che, nei rapporti con l'appaltatore, la responsabilità non può che essere imputata al committente, al quale - per quel che occupa - va ricondotta l'attività del direttore dei lavori e che è tenuto a corrispondere alla parte attrice l'intera somma accertata dal c.t.u. per le causali di cui alle riserve.

Ciò, con l'ulteriore specificazione che non è questa poi la sede processuale demandata alla risoluzione delle vicende afferenti al rapporto tra committenza e direzione dei lavori (devoluta, come detto, alla competenza arbitrale).

Quanto sopra premesso, devesi pure rilevare come la maggior parte delle riserve iscritte dall'appaltatore riguardino la richiesta di somme dovute a causa del ritardo con cui l'opera è stata iniziata ed eseguita, che lo stesso ha imputato a responsabilità della committente (cfr. atto di citazione).

Quest'ultima, a sua volta, lungi dal contestare in punto di fatto la sussistenza del suddetto ritardo, ha invece escluso che questo le fosse imputabile, eccependo la sussistenza di cause di forza maggiore (per lo più imputabili a condotte di terzi) che avrebbero impedito il regolare e tempestivo inizio degli stessi.

Ora, come è noto, in tema di appalti pubblici disciplinati dal capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, nell'ipotesi in cui la consegna dei lavori non comporti anche l'effettiva disponibilità delle aree destinate all'esecuzione dell'opera appaltata per la presenza di ostacoli, la cui rimozione faccia carico all'Amministrazione, questa è tenuta al rimborso dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore per il ritardo nell'ultimazione dei lavori (art. 10 capitolato generale cit.), salva la prova della simulazione assoluta del verbale di consegna (Cassazione civile sez. I, 13/04/2005, n.7691).

Nella specie, per quel che è emerso, dunque, i giorni di ritardo con cui è stato consentito all'impresa di iniziare i lavori, e che si sono riverberati sull'esecuzione dell'intera opera, non possono che essere attribuiti a responsabilità della committenza.

Ancora, e solo per completezza, all'Amministrazione è preclusa la contestazione circa la tempestività delle riserve, che la stessa non ha (a sua volta tempestivamente) formulato nella comparsa responsiva.

Al riguardo, infatti, la Corte Regolatrice ha condivisibilmente evidenziato che: "In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la p.a., attiene a diritti patrimoniali disponibili." (Cassazione civile sez. I, 26/01/2006, n.1637).

In risposta al quesito g) il c.t.u. ha infine riferito che: "Alla data del sopralluogo espletato dal CTU, cioè all'11.02.2013, come è possibile evincere dall'allegata documentazione fotografica, non è stato possibile apprezzare la cattiva esecuzione di dette lavorazioni"(cfr. pag. 84).

Pertanto, la domanda riconvenzionale, avanzata dal C.A.S. nei confronti della parte attrice, non essendo stato provato nulla al riguardo, va rigettata.

Sulle somme come sopra individuate, pari ad € 1.862.281,30, che il C.A.S. dovrà corrispondere alla parte attrice, sono dovuti gli interessi legali, sulle somme via via rivalutate, dalla data della notifica dell'atto di citazione al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, n.727). 5/6/2008

Sulle somme risultanti dal superiore calcolo - nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza -decorreranno poi solo gli interessi legali, fino all'effettivo soddisfo.

In ordine alle spese del giudizio, il C.A.S., in virtù del principio della soccombenza, dovrà rimborsarle alla parte attrice come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14 e tenuto conto del valore della causa alla luce del c.d. decisum (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1123).

Le spese per la c.t.u. e per l'integrazione, come separatamente liquidate, gravano sul C.A.S., sempre in virtù del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirena, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna il "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, a corrispondere alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a., per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 1.862.281,30, oltre accessori come pure ivi indicato;

-rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal "Consorzio Autostrade per la Sicilia" nei confronti della C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a.;

-condanna il "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, a rifondere le spese del giudizio alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. che si liquidano in € 37.951,00 (studio € 5.989,00, introduttiva € 3.951,00, istruttoria € 17.594,00, decisionale € 10.417,00), cui vanno aggiunti € 1.118,00 per contributo unificato, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge;

-pone definitivamente a carico del "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, le spese per la c.t.u. e per l'integrazione, separatamente liquidate in favore del consulente Ing. Armando Mellini.

Così deciso in Messina, 26 giugno 2023

IL GIUDICE

Dott. Mauro Mirena



TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

-vista l'istanza (n. R.G. 4163-1/2008) di correzione della sentenza n. 1292/2023 del 26.06.2023, pubblicata in data 29.06.2023, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio n. R.G. 4163/2008, presentata dalla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A.;

-rilevato che con la suddetta istanza è stata chiesta la correzione materiale della sentenza sopra citata nella parte in cui in essa è stata indicato il convenuto con la denominazione "Consorzio Autostrade per la Sicilia" anziché "Consorzio per le Autostrade Siciliane";

-rilevato che l'istanza appare meritevole di essere accolta, avendo effettivamente parte attrice citato in giudizio il convenuto con la denominazione "Consorzio per le Autostrade Siciliane", denominazione come risultante dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina del 12.7.2023 (in atti);

- vista la non opposizione del convenuto consorzio;

-ritenuto che, pertanto, deve ritenersi sussistere nella predetta sentenza un errore emendabile ex art. 287 e ss., c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, n.19437);

-ritenuto di non dovere provvedere sulle spese del presente procedimento (Cassazione civile, sez. VI, 03/11/2015, n. 22396)

P.Q.M.

A parziale correzione della sentenza n. 1292/2023 del 26.06.2023, pubblicata in data 29.06.2023, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio n. R.G. 4163/2008, dispone che nell'intestazione, nello svolgimento del processo e nel dispositivo della stessa, dove è scritto "Consorzio Autostrade per la Sicilia" si legga: "Consorzio per le Autostrade Siciliane". Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 196 quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

Messina 12.10.2023

Il Giudice

dott. Mauro Mirena

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < salvatorenapolitano@ordineavvocatiroma.org >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994

Lunedì 18-03-2024 19:05:16

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

AVV. SALVATORE NAPOLITANO


Allegati:

ACCOGLIMENTO_ISTANZA_DI_CORREZIONE_ERRORE_MATERIALE.pdf ATTO_DI_PRECETTO.pdf.p7m
Procura_ad_Litem_CIEL_CAS_firmata.pdf.p7m SENTENZA_N._1292-2023_del_29-06-2023.pdf
RELATA_DI_NOTIFICA.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
Prot. 8024
del 19-03-2024 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
19 MAR. 2024		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Comit.



Avv.to SALVATORE NAPOLITANO
Corso Trieste 16 – 00198 ROMA
Tel. 06/44252454 – 58 Fax 06/90280463
P.I. 09361381214

ATTO DI PRECETTO

Per la C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Fabio Visintin, con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 101, p. iva 01311231003, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Napolitano del Foro di Roma e Attilio De Gregorio del Foro di Messina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Messina, via XXIV Maggio n. 40, in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Contrada Scoppo, 98100, Messina, C.F. e p. IVA n. 01962420830

PREMESSO CHE

- con sentenza pubblicata in data 29/06/2023, n. 1292/2023, nel giudizio incardinato al R.G. n. 4163/2008, il Tribunale civile di Messina:
- *condanna(va) il "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, a corrispondere alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a., per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 1.862.281,30, oltre accessori come pure ivi indicato;*
- *rigetta(va) la domanda riconvenzionale proposta dal "Consorzio Autostrade per la Sicilia" nei confronti della C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a.;*
- *condanna(va) il "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, a rifondere le spese del giudizio alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. che si liquidano in € 37.951,00 (studio € 5.989,00, introduttiva € 3.951,00, istruttoria € 17.594,00, decisionale € 10.417,00), cui vanno aggiunti € 1.118,00 per contributo unificato, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge;*
- *pone(va) definitivamente a carico del "Consorzio Autostrade per la Sicilia", in persona del rapp.te legale, le spese per la c.t.u. e per l'integrazione, separatamente liquidate in favore del consulente Ing. Armando Mellini";*

- C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A. il giorno 19.07.2023 proponeva istanza per *“la correzione materiale della Sentenza n. 1292/2023 – R.G. n. 4163/2008 [...] nella parte in cui ha indicato erroneamente la parte convenuta con la denominazione di “Consorzio Autostrade per la Sicilia” anziché “Consorzio per le Autostrade Siciliane”*” aprendo un sub procedimento avente R.G. n. 4163-1/2008;

- in data 12.10.2023 il Tribunale civile di Messina statuiva che: *“A parziale correzione della sentenza n. 1292/2023 del 26.06.2023, pubblicata in data 29.06.2023, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio n. R.G. 4163/2008, dispone che nell’intestazione, nello svolgimento del processo e nel dispositivo della stessa, dove è scritto “Consorzio Autostrade per la Sicilia” si legga: “Consorzio per le Autostrade Siciliane”. Nulla sulle spese.”*;

- che in data 17.10.2023 è stata notificata al Consorzio per le Autostrade Siciliane la sentenza suindicata e che, pertanto, è scaduto il termine di 120 gg. previsto dal DL 669/1996, art. 14, co. 1;

- che, ad oggi, la soccombente non ha adempiuto a quanto condannata dal Giudice.

* * *

Tutto ciò premesso, l’istante, rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe

FA INTIMAZIONE E PRECETTO

nei confronti del **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare **entro e non oltre 10 giorni** dalla notifica del presente atto le somme sottoindicate, avvertendo che, in mancanza, si provvederà ad agire esecutivamente:

A) Sorte capitale liquidata dal Giudice **€ 1.862.281,30;**

B) “Interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data della notifica dell’atto di citazione al soddisfo”:

Capitale Iniziale: € 1.862.281,30

Data Iniziale: 05/06/2008

Data Finale: 29/02/2024

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione. Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2008

Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2024

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
05/06/2008	05/06/2009	€ 1.869.730,43	3,00%	365	€ 56.091,91
05/06/2009	31/12/2009	€ 1.893.940,08	3,00%	209	€ 32.534,26
01/01/2010	05/06/2010	€ 1.893.940,08	1,00%	156	€ 8.094,65
05/06/2010	31/12/2010	€ 1.946.083,96	1,00%	209	€ 11.143,33
01/01/2011	05/06/2011	€ 1.946.083,96	1,50%	156	€ 12.476,26
05/06/2011	31/12/2011	€ 2.007.539,24	1,50%	209	€ 17.242,84
01/01/2012	05/06/2012	€ 2.007.539,24	2,50%	157	€ 21.587,92
05/06/2012	05/06/2013	€ 2.031.748,90	2,50%	365	€ 50.793,72
05/06/2013	31/12/2013	€ 2.037.335,74	2,50%	209	€ 29.164,60
01/01/2014	05/06/2014	€ 2.037.335,74	1,00%	156	€ 8.707,52
05/06/2014	31/12/2014	€ 2.035.473,46	1,00%	209	€ 11.655,18
01/01/2015	05/06/2015	€ 2.035.473,46	0,50%	156	€ 4.349,78
05/06/2015	31/12/2015	€ 2.029.886,62	0,50%	209	€ 5.811,59
01/01/2016	05/06/2016	€ 2.029.886,62	0,20%	157	€ 1.746,26
05/06/2016	31/12/2016	€ 2.052.233,99	0,20%	209	€ 2.350,23
01/01/2017	05/06/2017	€ 2.052.233,99	0,10%	156	€ 877,12
05/06/2017	31/12/2017	€ 2.076.443,65	0,10%	209	€ 1.188,98
01/01/2018	05/06/2018	€ 2.076.443,65	0,30%	156	€ 2.662,40
05/06/2018	31/12/2018	€ 2.085.755,06	0,30%	209	€ 3.582,93
01/01/2019	05/06/2019	€ 2.085.755,06	0,80%	156	€ 7.131,57
05/06/2019	31/12/2019	€ 2.080.168,21	0,80%	209	€ 9.528,88
01/01/2020	05/06/2020	€ 2.080.168,21	0,05%	157	€ 447,38
05/06/2020	31/12/2020	€ 2.108.102,43	0,05%	209	€ 603,55
01/01/2021	05/06/2021	€ 2.108.102,43	0,01%	156	€ 90,10
05/06/2021	31/12/2021	€ 2.273.845,47	0,01%	209	€ 130,20
01/01/2022	05/06/2022	€ 2.273.845,47	1,25%	156	€ 12.147,94
05/06/2022	31/12/2022	€ 2.409.792,00	1,25%	209	€ 17.248,17
01/01/2023	05/06/2023	€ 2.409.792,00	5,00%	156	€ 51.496,92
05/06/2023	31/12/2023	€ 2.422.827,97	5,00%	209	€ 69.365,90
01/01/2024	29/02/2024	€ 2.422.827,97	2,50%	60	€ 9.956,83

Indice alla Decorrenza: 134,8

Indice alla Scadenza: 119,3

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,301

Totale Rivalutazione: € 560.546,67

Capitale Rivalutato: € 2.422.827,97

Totale Colonna Giorni: 5747

Totale Interessi: € 460.208,92

Rivalutazione + Interessi: € 1.020.755,59

B) Capitale Rivalutato + Interessi: € 2.883.036,89

OK JENZ
Riduzione 15%

C) "Sulle somme risultanti dal superiore calcolo - nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza -decorreranno poi solo gli interessi legali, fino all'effettivo soddisfo."

Capitale: € 2.883.036,89

Data Iniziale: 16/11/2023

Data Finale: 18/03/2024

Interessi: Nessuna capitalizzazione

↓ 18/2/24
no
345/200 06/06/2024

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
16/11/2023	31/12/2023	€ 2.883.036,89	5,00%	45	€ 17.772,15
01/01/2024	18/03/2024	€ 2.883.036,89	2,50%	78	€ 15.402,53

6313,48
6713,92

Totale colonna giorni: 123

Totale interessi legali: € 33.174,68

Capitale + interessi legali: € 2.916.211,57

2.916.211,57

D) "spese del giudizio alla C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.a. che si liquidano in € 37.951,00 (studio € 5.989,00, introduttiva € 3.951,00, istruttoria € 17.594,00, decisionale € 10.417,00), cui vanno aggiunti € 1.118,00 per contributo unificato, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge"

Spese giudizio € 37.951,00

Spese generali (15%) € 5.692,65

Cassa avvocati (4%) € 1.745,74

Totale imponibile € 45.389,39

IVA 22% su imponibile € 9.985,66

Contributo unificato € 1.118,00

Totale documento € 56.493,05

46.923,38

E) Onorari del precetto

Compenso tabella ex D.M. 55/2014	€ 1.868,00
Spese generali (15%)	€ 280,20
Cassa Avvocati (4%)	€ 85,92
<hr/>	
Totale imponibile	€ 2.234,12
IVA (22%)	€ 491,50 <i>no</i>
Compenso liquidabile	€ 2.725,62

* * *

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) € 2.975.430,24 *2.938.492,32*

* * *

Si avverte, altresì, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

218 RATE DA

€ 163.249,00

Roma, 18.03.2024

Avv. Salvatore Napolitano

DECRETO DIRIGENZIALE N. 644 /DA del 29 DIC. 2023

Oggetto: Contenzioso CIEL Spa c/CAS . Impegno somme per copertura finanziaria della Sentenza n. 1292/2023 del Tribunale di Messina .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al Trib. di Messina R.G 4163/08 tra le parti CIEL Spa cod. fisc. 01311231003 c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1292/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1.862.281,30 oltre interessi e spese legali; **Che** al fine di poter adempiere al pagamento della suddetta somma sono in corso trattative tra i legali delle parti per consentire il pagamento rateizzato con una riduzione dell'importo dovuto a fronte della rinuncia del CAS a proporre appello;

Considerata l'entità della somma da corrispondere, nelle more della definizione della suddetta trattativa, si ritiene opportuno imputare la spesa presuntiva di 2.462.824,85 in parte nell'esercizio 2023 nel quale è maturato il debito ed in parte nel 2024 nel corso del quale, verosimilmente, verrà effettuato il pagamento, impegnando le somme al cap. 201 del Bilancio 2023/2025 denominato "Lavori Costruz. Autostrada";

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** del debito scaturente dalla Sentenza 1292/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA per una spesa presuntiva di € 2.462.824,85 ;
- **Impegnare** la somma di €. 2.462.824,85 sul capitolo n. 201 del Bilancio pluriennale 2023/2025 denominato "Lavori costruz. Autostrada" e precisamente in quanto ad € 1.231.412,42 nell'annualità 2023 ed in quanto ad € 1.231.412,43 nell'annualità 2024 che presenta la relativa disponibilità, giusto accertam. 2735/2023 al cap. 91/R Bil. 23/25;
- **Dare atto** che la liquidazione ed il pagamento della suddetta Sentenza avverranno con successivo Atto dopo la definizione dell' accordo di pagamento in corso di perfezionamento;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale .

Dott. Calogero Franco Fazio